

Prot.: 290668/RU Roma, 25 agosto 2020

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTO** il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a istituire le lotterie nazionali a estrazione istantanea;

**VISTO** il Regolamento delle lotterie nazionali a estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

VISTO l'articolo 21 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102, concernente il rilascio di concessioni in materia di giochi;

VISTO l'articolo 24, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

VISTO l'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, che ha tra l'altro previsto l'applicazione di un prelievo sulla parte delle vincite conseguite attraverso le lotterie a estrazione istantanea, superiori ai 500 euro;

VISTO il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 16 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 304 del 31 dicembre 2011, che ha definito le modalità di applicazione del prelievo relativo al diritto spettante all'erario sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha fissato al 12 per cento il prelievo sulle vincite previsto dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011;

VISTO l'articolo 1, comma 734, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro è fissato al 20 per cento;



VISTO il decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con la legge 8 novembre 2012, n.189, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di formule di avvertimento e probabilità di vincita;

**VISTA** la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

VISTA la nota del 1° dicembre 2017, n. 133677/RU, con la quale si è provveduto a rideterminare al 30 settembre 2028 il termine ultimo della convenzione con la società Lotterie Nazionali S.r.l, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, che ha previsto la prosecuzione del rapporto concessorio in essere relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione;

**VISTO** l'art. 9, comma 1-ter, del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che dispone che per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita;

VISTO l'articolo 9-bis del medesimo decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 che reca disposizioni sulle formule di avvertimento relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute del 18 settembre 2018, pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 2018, n. 254, che definisce il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee, ai sensi del comma 2 del succitato articolo 9-bis;

VISTA la nota del concessionario Lotterie Nazionali S.r.l. del 29 gennaio 2020, prot. RU n. 35774 di pari data, con la quale è stato proposto il lancio di una nuova lotteria ad estrazione istantanea denominata "Monetine Fortunate", ricompresa nel piano marketing dell'anno 2020;

VISTA la nota prot. RU n. 66426 del 26 febbraio 2020, con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione giochi, valutando positivamente la proposta, ha approvato la lotteria "Monetine Fortunate" autorizzando la produzione dei biglietti;

#### IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

(OGGETTO)



1. E' indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Monetine Fortunate".

#### ARTICOLO 2

(PREZZO)

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 1,00.

#### ARTICOLO 3

(LOTTI)

- 1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di 43.200.000.
- 2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2 per cento sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.
- 3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

## ARTICOLO 4

(MASSA PREMI)

- 1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 43.200.000 biglietti ammonta a € 25.487.200,00.
- 2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'articolo 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al punto 1.

#### ARTICOLO 5

(STRUTTURA PREMI)

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo 43.200.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
10	10.000,00
90	500,00
360	100,00
2.700	50,00
28.800	20,00
576.000	10,00
662.400	5,00



2.966.400	3,00
6.624.000	1,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art.3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

# ARTICOLO 6

(BIGLIETTI)

- 1. Il layout del biglietto, unico e non modificabile, allegato alla presente determinazione, è visionabile sui siti www.adm.gov.it e www.grattaevinci.com.
- 2. E' vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.
- 3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

#### ARTICOLO 7

(MECCANICA DI GIOCO)

Si devono scoprire i numeri celati dalle sei monete dorate presenti nell'area di gioco e l'importo celato dalle pile di monete sotto le quali è riportata la scritta "PREMIO": se la somma dei numeri rinvenuti è superiore a 100, si vince l'importo trovato sotto la scritta "PREMIO".

#### ARTICOLO 8

(PAGAMENTO DELLE VINCITE)

- 1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati, nei casi previsti, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblicato sul sito istituzionale www.adm.gov.it.
- 2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio:
  - a) il pagamento dei premi fino a euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita;
  - b) il pagamento dei premi da euro 501,00 fino a euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del



concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

- 3. Per le vincite superiori a euro 500,00 è trattenuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 734 primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, un diritto pari al 20 per cento della quota di vincita superiore a tale importo.
- 4. La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui all'articolo 9.

## ARTICOLO 9

(DISPOSIZIONI FINALI)

1. Con decreto pubblicato sul sito <u>www.adm.gov.it</u> sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui all'articolo 8.

00000000000000

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna





